

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento ha natura meramente organizzativa e pertanto non comporta alcun mutamento quantitativo di natura o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Alla definizione e alla copertura degli oneri finanziari da corrispondere, in conformità alla normativa e istituti contrattuali vigenti, al personale regionale impegnato nella gestione del Programma Interreg III A Italia-Albania nominato con il presente atto e con Delibera G.R. n. 740/2003, si provvederà con successivo provvedimento previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili a valere sulla gestione dei programmi comunitari.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale al sensi dell'art. 4 comma, 4, lett. A) e K della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione del Presidente,
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente dell'Ufficio Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo e dal Capo di Gabinetto;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di nominare il sig. Sergio Natale Maglio, in servizio presso il Settore Politiche Migratone Ufficio Emigrazione, responsabile della misura 1.2 - Sicurezza - del PIC Interreg III A Italia-Albania;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dare atto che in capo al presente provvedimento non vi sono adempimenti di natura contabile così come indicato nella parte relativa alla Copertura Finanziaria;
- Di dare mandato all'Autorità di Gestione di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Settore Politiche Migratone per la successiva notifica all'interessato;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2004, n. 597**L.R. 20/00 – O.P.C.M. 3274/03 – Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e relativi adempimenti – Recepimento O.P.C.M. n. 3333/04 e conseguente rettifica della deliberazione G.R. n. 153/04.**

Assente l'Assessore ai LL.PP. - Difesa del Suolo - Risorse naturali, Dott. Felice AMODIO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Unità Operativa Pianificazione ed Emergenze del Settore LL.PP., confermata dal Responsabile della stessa U.O., dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore LL.PP., riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di governo attribuitele dalle vigenti disposizioni legislative in materia, recependo le disposizioni recate dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 (suppl.) del 08.05.2003, ha, fra l'altro, provveduto alla prima, temporanea, riclassificazione sismica del territorio regionale pugliese, come individuata nell'allegato 1 alla stessa.

Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale, avendone facoltà e conformandosi all'analogo disposto recato dalla predetta O.P.C.M. n. 3274/03, ha altresì introdotto l'obbligo della progettazione antisismica, in conformità alle nuove norme tecniche antisismiche approvate con la medesima Ordinanza, per i nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici e rilevanti ai fini della protezione civile e del collasso degli stessi (le cui tipologie risultano individuate dall'allegato 2 alla medesima), da realizzare nel territorio regionale pugliese, con la precisazione che la progettazione di quelli da realizzare in zona sismica 4 doveva conformarsi alle norme tecniche previste per la zona sismica 3.

In proposito, è da rilevare che, nelle more dell'adozione del provvedimento a cura della Giunta regionale, è stata emanata ulteriore Ordinanza P.C.M. n.3333 del 23.01.2004, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02.02.2004.

L'art. 6 - comma 7 - di tale ultima Ordinanza, ha esteso anche ai predetti edifici ed opere infrastrutturali strategici e rilevanti la facoltà discrezionale, prevista dall'art. 2 - comma 2, 3° capoverso - della precedente O.P.C.M. n. 3274/03, della redazione delle nuove progettazioni in conformità alle prevalenti norme tecniche antisismiche, ovvero in conformità alle nuove norme tecniche approvate con la stessa Ordinanza, per un periodo di diciotto mesi decorrente dalla data della relativa applicazione.

A giustificazione di tale disposto, come anche a giustificazione di tutti gli altri numerosi disposti dalla stessa recati, l'ordinanza 3333/04 considera «... il rilevante grado di complessità tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina ...», tali da imporre l'esigenza di un «... maggiore impulso alle necessarie attività di sperimentazione e di formazione nei confronti della generalità dei soggetti chiamati ... ad utilizzare la predetta normativa ... e favorire la più corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di differire taluni termini temporali ivi stabiliti;».

Tale richiamata facoltà si pone in contrasto con l'obbligo della progettazione antisismica degli edifici ed opere infrastrutturali strategici e rilevanti, in

conformità alle nuove norme tecniche, introdotto con la deliberazione di G.R. n. 153/04 e vigente sul territorio regionale pugliese a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul BURP (18.03.2004).

Peraltro, ritenendo ampiamente condivisibili le considerazioni operate dall'Ordinanza P.C.M. n. 3333/04, si ritiene opportuno che la facoltà di cui sopra debba essere consentita anche per la progettazione dei nuovi edifici ed opere strategici e rilevanti da realizzare sul territorio regionale pugliese, per il periodo temporaneo di diciotto mesi decorrente dalla data di applicazione dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/04 e perciò scadente al 08.11.2004.

Conseguentemente, si propone di sostituire il decimo disposto della deliberazione G.R. n. 153/04, nel senso suindicato, confermando quant'altro disposto e deliberato con lo stesso provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, nè a carico del bilancio regionale, nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi legge

DELIBERA

- di sostituire il decimo disposto della precedente propria deliberazione n. 153 adottata nella seduta del 02.03.2004, con il seguente: "E' data facoltà, ai rispettivi committenti, di consentire discrezionalmente la progettazione di nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini dell'eventuale collasso degli stessi, rientranti nelle apposite tipologie individuate con l'allegato 2 al presente provvedimento e da realizzare nel territorio regionale pugliese, in conformità alle norme tecniche antisismiche previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/03, ovvero in conformità alle norme tecniche approvate con la predetta Ordinanza.
Tale facoltà potrà esercitarsi per il periodo di diciotto mesi dalla data di pubblicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/03 e perciò sino al 08.11.2004";
- di confermare quant'altro è disposto e deliberato con la predetta propria deliberazione n. 153/04;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 1, lett. a) e b) - della L.R. 12.04.1994 n. 13.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2004, n. 599

Legge 488/92 e successive modificazioni ed integrazioni – Settore Commercio. Proposta regionale per la formazione delle graduatorie Bando 2003 : Modifica deliberazione G.R. 1407/03.

L'Assessore all'Industria, Commercio ed Artigianato, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

L'art. 54 comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha esteso anche ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del

commercio le agevolazioni già previste dalla legge 488/92 a favore delle imprese industriali, turistiche e di servizi relativamente a iniziative da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale.

Con deliberazioni n. 198/2001, n. 510/2001, n. 1408/2002 e n. 1407/03 la Giunta Regionale ha approvato le proposte relative agli indicatori regionali per le graduatorie degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.

Con D.M. 24/07/2003 sono state approvate modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 415/92, convertito con modificazioni dalla L. 488/92.

Con nota Circolare del 5 dicembre 2003, n. 946469 il Ministero delle Attività Produttive ha apportato modifiche ed integrazioni alla precedente circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni al "settore commercio".

Le modifiche apportate possono essere riepilogate in tre punti essenziali:

1. gli esercizi di vicinato, dapprima suddivisi in esercizi di vicinato inseriti in centri commerciali, aderenti a forme associative di via o di strada e aderenti a strutture operative dell'associazionismo, sono ora raggruppati nell'unica, voce: "esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato";
2. è stata estesa l'agevolabilità alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da esercizi aperti al pubblico di cui all'art.3 della legge 287/91 e tale attività può essere considerata nell'attribuzione del punteggio ai fini delle priorità regionali;
3. è ora consentita l'agevolabilità dei programmi di ammodernamento oltre a quelli di nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione e trasferimento;

Con nota prot. n. 981092 del 23/03/2004 il Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale Coordinamento Incentivi Imprese, ha invitato le regioni interessate a trasmettere in tempi brevi la definizione delle proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali, le specifiche prio-